

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Giubiasco (III zona)

(del 13 giugno 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi — per esame ed approvazione — il progetto di dettaglio del raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Giubiasco - III zona (località di Serta - Loro - Motti e Sasso Piatto).

L'opera in progetto completa la sistemazione fondiaria del Comune di Giubiasco. Infatti questo Comune è stato incluso per la più gran parte e cioè per tutta la zona del piano, esclusi l'abitato e la collina, nel raggruppamento terreni del piano di Magadino.

Ultimata quest'opera, che ha avuto sostanziali e benefici effetti, il Comune ha chiesto in un primo tempo l'esecuzione della nuova misurazione catastale ufficiale di tutto l'abitato (il lavoro è quasi ultimato) e in un secondo tempo il raggruppamento dei terreni nella zona della collina, dato il fortissimo frazionamento che vi si riscontra, specialmente nelle adiacenze della frazione di Loro.

Vi facciamo inoltre rilevare, come appare dalla cartina Siegfried allegata, che il raggruppamento delle zone in questione completa la sistemazione fondiaria e stradale di una estesa regione del Distretto di Bellinzona, poichè in precedenza sono già stati realizzati i raggruppamenti di terreni di St. Antonio,

Pianezzo, Camorino, oltre a tutto il piano di Magadino. In fase di progetto di massima abbiamo ora il raggruppamento delle selve private di Bellinzona fra le vigne di Ravecchia ed Artore ed i monti rispettivi.

Con sua decisione 19 aprile 1948 codesto Gran Consiglio approvava il progetto di massima e autorizzava lo studio del progetto di dettaglio, che vi alleghiamo ora per approvazione e stanziamento del sussidio cantonale del 30 %.

Il progetto venne esaminato in luogo dal nostro Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto e dall'Ufficio federale delle bonifiche per la parte agricola e dall'Ispezione federale e cantonale delle foreste per la zona forestale inclusa nel perimetro.

L'Autorità forestale federale approvava in modo definitivo il progetto per la zona forestale in data 7 marzo 1950 e l'Ufficio federale delle bonifiche, da parte sua, il 18 aprile 1950 approvava quello della zona agricola.

L'opera progettata si estende alla parte montuosa del territorio comunale e va dal piede della montagna a quota 245 m. s/M. sino al confine territoriale con Pianezzo a quota media 600 m. s/M.; a nord il comprensorio è delimitato dal torrente della Guasta e a sud dalla valle Morobbia.

Il terreno incluso nel perimetro da raggruppare è coltivato a vigna nella misura del 20 % circa, a campo e prato pure per il 20 % ed il rimanente 60 % è coperto da selve castanili.

Il terreno coltivo è abbastanza fertile e col raggruppamento sarà sicuramente meglio sfruttato; la vicinanza della città permetterà anzi di coltivarlo intensivamente come nella vicina zona di Camorino.

Una piccola azienda di colonizzazione sta sorgendo nella zona di Scarpapé; proprietario ne è il sig. Ostini Ersilio.

I principali dati inerenti a questo progetto si riassumono come segue:

	<i>zona agricola</i>		<i>zona forestale</i>
Superficie della zona da raggruppare	ha	53	92
No. particelle prima R.T.		1406	1127
No. particelle dopo R.T.		500	180
Superficie media per particella prima R.T.	mq.	377	816
Superficie media per particella dopo R. T.	mq.	1060	5110
No. particelle per ettaro prima R.T.		26,6	12,3
No. particelle per ettaro dopo R.T.		9,4	1,9
No. dei fabbricati, compresi i diroccati			546
No. dei proprietari prima del R.T.			366

Rete stradale

Strade principali con larghezza m. 3,— e 2,20	ml.	1365	1501
Sentieri con larghezza da m. 1,20 a 0,90	ml.	800	1690

Preventivo di spesa

Parte agricola	Fr. 107.000.—
Parte forestale	» 110.000.—
Totale	Fr. 217.000.—

pari a Fr. 1.497.— per ettaro, costo di molto inferiore alla media, dato che la zona da raggruppare è già in parte servita dalla nuova strada forestale delle Serte.

Il raggruppamento progettato, mentre da un lato valorizzerà queste terre, permetterà altresì di completare la misurazione catastale e l'introduzione del registro fondiario nel Comune, ciò che faciliterà il credito fondiario.

Fatte queste premesse, vi invitiamo a dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Bernasconi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il raggruppamento dei terreni nel Comune di Giubiasco
(III zona)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale nel Comune di Giubiasco (III zona), sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di franchi 217.000.— ossia al massimo Fr. 65.100.—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato:
Fr. 30.000.— sull'esercizio 1950
Fr. 35.100.— sull'esercizio 1951.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dicastero anzidetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

- a) i terreni raggruppati o bonificati o le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio, sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spese che dalle medesime sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale.
